

# STATO DELL'ARTE SULLE PMA, I LEA E L'ETEROLOGA

*alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 09/04/2014*

A quasi due mesi dalla sentenza della Corte Costituzionale sulle cosiddette tecniche “eterologhe” è utile fare il punto sulla situazione in Italia riguardo le tecniche di Procreazione medicalmente assistita (PMA). Ecco perché ci è sembrato naturale organizzare una serie di tavole rotonde, mettendo assieme operatori sanitari, giuristi, politici, istituzioni e i pazienti troppo spesso dimenticati. Noi riteniamo sia importante focalizzare la nostra attenzione su due punti fondamentali:

Primo, non è più possibile pensare che la condizione di infertilità di una coppia non sia una patologia in quanto colpisce l'essere umano in uno dei suoi più fondamentali e naturali bisogni, quello di ***riprodursi***. L'abnegazione e il coraggio di molti genitori, nel corso della storia, hanno dato prova di tale realtà. Sosteniamo dunque che **non sia più possibile rimandare l'introduzione delle tecniche di PMA nei LEA**, i livelli di assistenza garantiti dallo Stato a tutti i suoi cittadini.

In questi ultimi anni si sta assistendo a condizioni di trattamento diverse per le *coppie-pazienti* in funzione della regione di residenza. Le coppie-pazienti “*più fortunate*” con 37 euro di ticket hanno diritto ad un trattamento di PMA mentre le meno fortunate sono costrette a pagare più di 3000 euro e questo ha fatto sì che si instaurasse una mobilità passiva onerosa, ingiusta ed economicamente ***a dir poco inefficiente***.

Secondo, la sentenza della Corte Costituzionale deve essere al più presto resa operativa in assenza di validi motivi di impedimento e /o ritardo. Infatti la sentenza della Corte del 09/04/2014, che dichiara illegittimi gli articoli 4 (comma 3), 9 (commi 1 e 3) e 12 (comma 1) della legge 40 del 19/02/2004, non lascia nessun vuoto normativo. Anzi, leggendo bene gli articoli rimasti inalterati emerge un chiaro indirizzo sui diritti del nascituro, dei suoi genitori, dei donatori di gameti e sulla scelta dell'anonimato. Nella stessa legge 40 lo status del nato da eterologa è quello di

figlio legittimo dei genitori che hanno prestato il consenso alle tecniche di procreazione assistita. Il padre non può chiedere il disconoscimento né la madre avvalersi del diritto di non essere nominata. Infine, lo stesso art. 9 della legge 40/04 prevede che il donatore di gameti non acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possa far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

E' evidente quindi che la legge, imponendo la mancanza di relazione parentale, diritti o obblighi fra il donatore dei gameti ed il nato, propenda già per l'anonimato del donatore. A seguito di quanto detto non comprendiamo perché le istituzioni non diano un chiaro segnale affinché si possa rendere operativa la sentenza della Corte e permettere così alle decine di *coppie-pazienti* in attesa la possibilità di ***realizzare un loro giusto ed umanissimo diritto.***

Catania 04/06/2014

Il Presidente dell'associazione Hera  
***Prof. Mario Gambera***